



PUNTO 2 all'odg della Conferenza Unificata del 12 settembre 2024

Parere, ai sensi all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026".

Osservazioni ed emendamenti

Nel condividere l'impostazione generale dello schema di decreto, che amplia gli ambiti di intervento con azioni di sostegno alle attività turistica ed alla sicurezza e volto a valorizzare complessivamente 47 Comuni delle Regioni Piemonte e Veneto, confinanti con le Regioni a Statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, si evidenzia una criticità per alcuni Comuni in relazione al contenuto dell'art. 5.

Diversamente dalle modalità di erogazione del fondo di cui agli anni precedenti, l'art.5 introduce una limitazione del finanziamento ai Comuni fusi da oltre 5 anni, escludendo dal finanziamento i Comuni di confine confluiti nella suddetta fusione e che, fino allo scorso anno, venivano conteggiati ai fini dell'assegnazione del contributo ai sensi dell'art.1, comma 118, Legge n.56/2014.

Per i Comuni che ricadono in questa tipologia, tenendo conto che il fondo ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2025-2026, l'applicazione di questa innovazione comporterebbe quanto segue:

- *per i Comuni di Alagna Valsesia e Valchiusa una riduzione di circa 521 mila euro in tre anni per ogni Comune;*
- *per il Comune di Longarone una riduzione di circa 593 mila euro in tre anni.*

Si ritiene, quindi, opportuno prevedere almeno un più congruo periodo di tempo per considerare "perfezionato" un percorso di fusione comunque oggettivamente complesso. L'art. 15 del TUEL, come recentemente modificato dall'art. 3, comma 6 ter del decreto-legge n.44/2023, convertito in legge 74/2023, considera il termine di 15 anni per favorire le fusioni di Comuni con l'erogazione di contributi statali.

In tal senso, si propone di sostituire, all'articolo 5 dello schema di decreto, le parole "cinque anni", ove ricorrenti, con "quindici anni", ponendo un limite coerente al sostegno statale previsto dall'ordinamento per le fusioni.